

**Parma 23 Maggio 2013**

**PROCEDURE OPERATIVE PER LA  
POLIZIA LOCALE**

**Ispettore Massimo Marchinetti**

# Prefazione

**Una procedura operativa si considera come spiegazione di dettaglio metodologico e organizzativo per chiarire come, all'interno delle diverse funzioni, gli incaricati debbano operare, attenendosi a ben precisate indicazioni, per partecipare - in modo ripetibile - allo svolgimento di tutte le attività inerenti un particolare processo.**

# Prefazione

**La procedura operativa acquista la veste, più pratica, di Tecnica Operativa , quando va oltre la sola metodologia entrando nel merito delle attività di tipo prevalentemente esecutivo per il personale esecutivo.**

**In questo Corso parleremo di Procedure operative con accenni alle Tecniche**

# Prefazione

## L'evoluzione nel lavoro della Polizia Locale



# L'evoluzione nel lavoro della Polizia Locale

Da oltre un decennio le città italiane sono al centro di una trasformazione urbana e sociale sempre più rapida e convulsa. Una trasformazione che investe lo spazio pubblico delle città e che produce disordine fisico e sociale



# L'evoluzione nel lavoro della Polizia Locale

**Controllo del commercio, della quiete pubblica, di aree industriali e casolari abbandonati, della residenza, i punti di controllo e i TSO sono attività ordinarie tipiche della polizia locale.**

# L'evoluzione nel lavoro della Polizia Locale

**Ma quando queste attività devono essere svolte in contesti dove si pratica un abusivismo di massa, in luoghi di divertimento con migliaia di giovani, fermando auto con 4 extracomunitari a bordo o su persone che sono sconvolte dagli effetti delle droghe sintetiche (TSO) allora è evidente l'evoluzione del nostro mestiere connotato da sempre maggiori rischi per l'incolumità degli operatori**



## **L'evoluzione nel lavoro della Polizia Locale**

**La drastica diminuzione delle forze dell'ordine sul territorio (circa 375.000 nel 2005 tra Polizia di Stato e carabinieri e 220.000 ad oggi) e lo scarso coordinamento tra gli stessi influiscono profondamente sul ruolo e sulla tipologia di interventi della Polizia Locale**



# L'evoluzione nel lavoro della Polizia Locale

L'aumento dei flussi migratori ha portato alla presenza in Italia di circa 4.500.000 extracomunitari regolari ai quali si aggiungono all'incirca 750.000 irregolari con evidenti gravose conseguenze sul nostro lavoro.

Nel 2005 gli  
extracomunitari In  
Italia erano meno  
della metà



# L'evoluzione nel lavoro della Polizia Locale


La formazione esercita un ruolo primario nella sicurezza degli operatori. La mancanza di formazione è concausa di errori a volte irrimediabili



**A SANGUE FREDDO**

Dalmine (Bergamo), domenica 6 febbraio 1977: sull'asfalto i cadaveri dell'agente Renato Barborini, 27 anni, e del maresciallo Luigi D'Andrea, 32 anni, uccisi in uno scontro a fuoco con Renato Vallanzasca e due complici a un posto di blocco.


# L'evoluzione nel lavoro della Polizia Locale



**Circostanze causa di decesso o lesioni gravi di  
agenti in servizio**



# L'evoluzione nel lavoro della Polizia Locale



**Servizio assegnato causa di decesso o lesioni  
gravi di agenti in servizio**

## Le Procedure Operative

# Procedure Operative per i controlli di Polizia Stradale

## I Controlli di Polizia Stradale


**Per tutto quanto espresso in premessa il controllo su strada, per garantire la sicurezza degli operatori dovrà essere effettuato nel pieno rispetto delle procedure e dei protocolli di sicurezza internazionali**





# I Controlli di Polizia Stradale


**Il veicolo deve essere visibile a chi circola su strada e rivolto sempre a  $30^\circ$  rispetto alla perpendicolare dell'asse della strada, seguendo il senso corretto di circolazione della stessa corsia di marcia**



**Posizionamento degli operatori con pattuglia composta da 2 agenti**

## I Controlli di Polizia Stradale

**La parte anteriore sinistra del veicolo  
funge da protezione per gli operatori  
addetti al controllo di Polizia Stradale**



**Posizionamento degli operatori con pattuglia composta da 3 agenti**

# I Controlli di Polizia Stradale

L'agente che procede al fermo del veicolo effettua l'intimazione di alt facendo uso in ove sia possibile della paletta segnaletica rifrangente. Il segnale di arresto deve essere chiaro e si effettua portando la paletta di segnalazione verso l'alto in posizione verticale, quindi di seguito orizzontalmente con il braccio steso e la paletta ben visibile all'utente che si vuole arrestare utilizzando il braccio opposto rispetto al lato dove si porta l'arma





# I Controlli di Polizia Stradale

Lo stesso agente indicherà al conducente, sempre utilizzando la paletta di segnalazione, il luogo esatto dove arrestare il veicolo che dovrà necessariamente essere in posizione di sicurezza.



# I Controlli di Polizia Stradale

**Gli agenti devono sempre adottare la prudenza di non passare mai davanti al veicolo fermo, anche se questo ha il motore spento. Il controllo va effettuato passando dal retro dello stesso.**

**L'agente richiedente i documenti, dopo aver porto il saluto di ordinanza, dovrà invitare il conducente del veicolo fermato a spegnere il mezzo e salvo i casi particolari, a rimanere sullo stesso.**



**L'agente dovrà effettuare il controllo rimanendo dietro la spazio di apertura della porta del veicolo o a distanza di sicurezza per evitare l'urto con la stessa in caso di apertura.**



# I Controlli di Polizia Stradale

Il secondo agente dovrà seguire con estrema attenzione i movimenti delle mani degli occupanti l'abitacolo, soprattutto quelle di colui che deve esibire i documenti. (es. apertura di cruscotto o sotto sedile) in modo da evitare situazioni di pericolo per la persona.



La posizione ottimale dell'agente di copertura è dietro il piantone lato DX del veicolo.



# I Controlli di Polizia Stradale

Nella maggior parte dei casi è sufficiente un controllo sommario del veicolo e delle sue caratteristiche costruttive e funzionali.

In determinate situazioni, quando vi sono già altri elementi che fanno dubitare della regolarità della circolazione, il controllo andrà effettuato in modo approfondito.



# I Controlli di Polizia Stradale

**I segnali che arrivano dai controllati sono importanti, particolari e ingiustificati segni di nervosismo sono un buon input per procedere ad un controllo approfondito dei documenti e del veicolo**



# I Controlli di Polizia Stradale

Statisticamente chi compie i furti nelle abitazioni è prevalentemente di provenienza dell'Est Europeo, utilizza veicoli rubati di grossa cilindrata con targa di altro veicolo appena prelevata e quindi non risultante rubata. In queste situazioni l'attenzione deve essere massima





# I Controlli di Polizia Stradale



**Le caratteristiche della targa devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 100 C.d.S. La presenza nella targa di fori di montaggio diversi da quelli utilizzati è possibile indizio di falsità, clonazione o utilizzo di targa di altro veicolo.**

# I Controlli di Polizia Stradale

**Effettuare il controllo sulla corrispondenza del numero di telaio con quello inserito nella carta di circolazione. Si verifica che veicoli già dismessi dalla circolazione circolino con targa e carta di circolazione di un veicolo diverso ma della stessa marca e modello.**



# I Controlli di Polizia Stradale

Verificare che nella zona di punzonatura del telaio non vi siano segni di saldatura che potrebbero nascondere una sostituzione del numero di telaio conseguente al furto dello stesso veicolo.





# I Controlli di Polizia Stradale

**Accertare, nel caso di controllo di autocarri, che non vi siano dispositivi per il controllo della velocità (manomissioni del crono o del limitatore). Il C.d.S. all'articolo 179 c. 6 bis consente agli organi di Polizia Stradale di accompagnare un autotrasportatore alla verifica tecnica del veicolo da lui condotto presso le officine autorizzate, verifica da effettuarsi solo in base a fondati sospetti di manomissione. Le spese di verifica sono a carico del conducente.**

# I Controlli di Polizia Stradale



Qualora un conducente non consenta le verifiche tecniche sopra descritte, incorre nella violazione di cui all'articolo 192 commi 3 e 6. Infatti l'articolo 192 c.3 lett. a) recita

*“ i funzionari ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale possono procedere ad ispezione del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo medesimo”.*

# I Controlli di Polizia Stradale

L'eventuale ulteriore impedimento all'ispezione da parte del conducente può configurare il reato di resistenza a pubblico ufficiale, di cui all'articolo 337 C.P.

In questo caso si procede alla redazione di una Annotazione di P.G. e al verbale di Identificazione, Nomina del difensore e elezione di domicilio.



# La Procedura Penale

## La Procedura Penale per la Polizia Locale

# La Procedura Penale

**La Polizia Locale, vive ormai da anni la contraddizione di un lavoro profondamente mutato, in cui il «vigile» ha ceduto il passo al «poliziotto» non per volontà ma come conseguenza di innumerevoli cambiamenti sociali, politici e culturali**

# La Procedura Penale

**Fare attività di polizia giudiziaria professionalmente non è facile, per la polizia municipale lo è ancor meno a causa dei seguenti fattori:**



# La Procedura Penale

- **La politica**
- **L'ignoranza sugli obblighi della PL da parte di Istituzioni e opinione pubblica**
- **I limiti territoriali e temporali**
- **Le fantasiose posizioni di piccola parte della magistratura**

# La Procedura Penale

**Il controllo di Polizia Stradale, il controllo commerciale, l'infortunistica stradale, la polizia di prossimità e tutte le altre attività di istituto si intersecano sempre più spesso con la Polizia Giudiziaria obbligando gli operatori, anche i più restii, alla necessaria applicazione della Procedura Penale.**

# La Procedura Penale

**Una procedura ben fatta ma non formalizzata o formalizzata male è una procedura mal fatta.**

**Una procedura con delle lacune ma formalizzata bene diventa una procedura ben fatta.**



# **SOMMINISTRAZIONE E VENDITA ALCOLICI AI MINORI**

La risoluzione n. 18512 del 4 febbraio 2013 diffonde la nota del Ministero dell'Interno con la quale la medesima Amministrazione ha confermato e ulteriormente chiarito quanto sostenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico con la nota n. 4563 dell'11 gennaio 2013, in materia di divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori (D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189 – Art. 7, comma 3-bis )



# **SOMMINISTRAZIONE E VENDITA ALCOLICI AI MINORI**

Sulla G.U. n. 263 del 10 novembre 2012 è stata pubblicata la legge 8 novembre 2012, n. 189 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” (decreto salute Balduzzi).

La legge di conversione inserisce nell’art.7 importanti novità per la vendita di alcolici; in particolare:

il comma **3-bis** modifica la legge 30 marzo 2001, n.125, che reca la “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati”, **introduce l’art.14-ter.**

# **SOMMINISTRAZIONE E VENDITA ALCOLICI AI MINORI**

## **Art.14-ter. (Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori).**

*Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.*

*. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi.*



## **SOMMINISTRAZIONE E VENDITA ALCOLICI AI MINORI**

Il comma **3-ter** modifica l'articolo 689 del codice penale e introduce dopo il primo comma due nuovi commi; pertanto questo articolo dopo la modifica testualmente recita:

*"La stessa pena di cui al primo comma (689 c.p.) si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici.*

*Se il fatto di cui al primo comma è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi".*

## **SOMMINISTRAZIONE E VENDITA ALCOLICI AI MINORI**

*“Con la risoluzione 18512/13, il Ministero dello Sviluppo Economico ha ritenuto che non ci possano essere interpretazioni differenti delle varie norme. Negozi e bar non possono, in generale, «fornire» bevande alcoliche ad un minorenne. La risoluzione diffonde la nota del Ministero dell’Interno con la quale è stato confermato e chiarito quanto sostenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico in materia di divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori (d.l. n. 158/2012, convertito con legge n.189/2012, n. 189 – Art. 7, comma 3-bis). La norma ha introdotto, a integrazione della legge quadro in materia di alcol e di problemi correlati, legge n. 125/2001, l’obbligo di informarsi sulla maggiore età dell’acquirente per chi vende bevande alcoliche.”*

(segue)

## **SOMMINISTRAZIONE E VENDITA ALCOLICI AI MINORI**

*E' prevista inoltre una sanzione amministrativa per chi vende tali bevande a soggetti minorenni. L'art. 689 c.p. punisce gli esercenti di bar e ristoranti che somministrano bevande alcoliche alle persone con meno di 16 anni. Le due norme, usando termini diversi – vendita e somministrazione - hanno «indotto a pensare che il nuovo divieto riguardasse esclusivamente la vendita per asporto e non la somministrazione, che non essendo prevista» dal recente decreto legge, «rimane pertanto sempre possibile compiuti i sedici anni di età». E' chiarito che «il legislatore con il termine **“vende”** non possa che avere voluto intendere **“fornire”** tali bevande ad un soggetto minore di anni 18, senza distinguere tra vendita, somministrazione o consumazione, ovvero che non può esserci alcuna differenza tra il mettere a disposizione del cliente minore di età la bevanda alcolica in bar o nel negozio e quindi tra somministrazione e vendita».*

(segue)



## **SOMMINISTRAZIONE E VENDITA ALCOLICI AI MINORI**

*Il Ministero sottolinea inoltre la paradossale conclusione cui si giungerebbe «ove il termine vendita venisse inteso in senso restrittivo, ovvero con l'esclusione dal campo di operatività del nuovo divieto di somministrazione»: sarebbe vietato vendere bevande alcoliche per asporto ai minori di 18 anni, ma sarebbe lecito venderle per il consumo sul posto se compiuti i 16 anni.*

**Ricapitolando, il Ministero specifica che la somministrazione, cioè la vendita per il consumo sul posto, è reato se eseguita nei confronti dei minori di 16 anni, è illecito amministrativo se eseguita nei confronti di soggetti di età compresa tra i 16 ed i 18 anni. La sanzione amministrativa deve essere sempre applicata nel caso di vendita di alcolici per asporto ai minori di qualunque età.**

(“da [www.dirittoegiustizia.it](http://www.dirittoegiustizia.it) ”)

# **SOMMINISTRAZIONE E VENDITA ALCOLICI AI MINORI**

## **➤ MODALITÀ OPERATIVE**

## **➤ ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DEI MINORI**

N.B. Le procedure operative descritte di seguito, sono quelle adottate e attualmente in uso dal comando di P.M. di Parma.

# SOMMINISTRAZIONE E VENDITA ALCOLICI AI MINORI

In caso di accertamento di infrazioni si dovranno redigere gli atti previsti dal seguente quadro normativo, per quanto di competenza:

- 1. Divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16** (art. 689, comma 1, c.p.);- violazione penale .
  - Verbale di identificazione, elezione di domicilio e nomina del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (art.349 c.p.p.)
  - Verbale di annotazione di P.G.
  - comunicazione al Dirigente comunale competente per le attività economiche
  - il minore, che non incorre in alcuna sanzione per aver bevuto bevande alcoliche, deve comunque essere identificato e se ha almeno 14 anni può essere sentito (art.351 c.p.p.) alla presenza obbligatoria del genitore, l'esercente la potestà o altro adulto di lui responsabile anche per la sua riconsegna, che deve essere verbalizzata.



# **SOMMINISTRAZIONE E VENDITA ALCOLICI AI MINORI**

**2. Divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 per mezzo di distributori automatici non dotati di sistemi di lettura ottica dei documenti o non alla presenza di personale per il controllo dei dati anagrafici (art. 689, comma 2, c.p.); - violazione penale –**

(vedi note procedurali di cui al punto 1)

## **SOMMINISTRAZIONE E VENDITA ALCOLICI AI MINORI**

**3. Divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18** (art. 14 ter L. 125/2001); - sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 1.000,00 (pagamento in misura ridotta € 333,33)- Pagamento da effettuarsi allo Stato con modello “F23”- Autorità competente per il ricorso: Prefetto –

**4. Divieto di somministrazione di bevande alcoliche per mezzo di distributori automatici** (art. 14/2003 comma 11 L. Regio. Emilia Romagna), vieta la **somministrazione** di bevande alcoliche tramite distributori automatici di qualsiasi gradazione. – sanzione amministrativa pecuniaria da € 154,00 a € 1032,00 di cui all’art. 17 bis comma 3 TULPS

# **SOMMINISTRAZIONE E VENDITA ALCOLICI AI MINORI**

## **Somministrazione di alcol ai minori di anni 16**

Il minore, al quale non deve essere contestata alcuna violazione di carattere penale o amministrativo, deve essere identificato e riaffidato alla famiglia. Gli estremi identificativi del genitore/parente vanno inseriti nel verbale di affidamento.

*Si ricorda che l'art. 403 del Codice Civile consente alla Pubblica Autorità di collocare il minore in un luogo sicuro qualora si trovi in uno stato di abbandono morale o materiale o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone che, per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi, siano incapaci di provvedere alla sua educazione*

Nel caso di cui sopra o quando non sia possibile rintracciare un genitore o un parente (fino al 4° grado) sarà necessario affidare il minore ai servizi sociale del Comune per il collocamento in una Struttura Protetta (numero telefonico di reperibilità Servizi Sociali 329 0581427)



# **SOMMINISTRAZIONE E VENDITA ALCOLICI AI MINORI**

## **Somministrazione di alcol al minore di anni 18 (ma maggiore di anni 16)**

Il minore, al quale non deve essere contestata alcuna violazione di carattere penale o amministrativo, deve essere identificato e, se il contesto lo consente, si deve provvedere ad avvisare la famiglia degli accadimenti.

Se dalla somministrazione di alcol al minore di anni 18 (ma maggiore di anni 16) ne deriva l'ubriachezza del minore, oltre alla denuncia all'esercente per il reato di cui all'articolo 691 C.P., si deve procedere non solo ad avvisare la famiglia del minore ma alla sua riconsegna secondo le modalità sopra indicate

# SOMMINISTRAZIONE E VENDITA ALCOLICI AI MINORI

| NORMA VIOLATA E TIPO DI INFRAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SANZIONE EDITTALE                                                                                                                                                                                                                                                                   | P.M.R.                             | DESTINAZIONE PROVENTI AUTORITA' COMPETENTE                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b><u>Art.14 ter, comma 2</u></b><br/><b><u>Legge n.125/01</u></b><br/>Vendita o somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 18</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro<br/>Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi.</p> | <p><b>€ 333,33 entro 60gg.</b></p> | <p><b>Stato</b><br/>Se la sanzione viene introitata dallo "Stato", la stessa va versata con il "Modello F23" all'Agenzia delle Entrate.<br/><b>Prefetto</b><br/>"Autorità competente a ricevere il rapporto e opposizione da parte del trasgressore/obbligato"</p> |
| <p><b><u>Art 689 c.p. comma 1</u></b><br/>(Arresto fino ad un anno).<br/><b>Esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande che somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche:</b><br/><b>- a un minore degli anni sedici;</b><br/>- a persona che appaia affetta da malattia di mente;<br/>- che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità.</p> | <p>Art 52/2 c. b) D.lgs 274/00:<br/>ammenda da 516 a 2.582 euro o permanenza domiciliare da 15 giorni a 45 giorni o la pena del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a sei mesi</p>                                                                                              | <p>.</p>                           | <p><b>A.G</b><br/><b>Giudice di pace</b></p>                                                                                                                                                                                                                       |

# SOMMINISTRAZIONE E VENDITA ALCOLICI AI MINORI

## **Art. 689 c.p.**

**1-bis** *La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici (comma inserito da L. 158/2012)*

**1-ter** *Se il fatto di cui al primo comma e' commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi (comma inserito da L. 158/2012).*

**2.** *Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata*

**3.** *La condanna importa la sospensione dall'esercizio.*



# SOMMINISTRAZIONE E VENDITA ALCOLICI AI MINORI

| NORMA VIOLATA E TIPO DI INFRAZIONE                                                                                                                                                                                        | SANZIONE EDITTALE                | P.M.R.                 | DESTINAZIONE PROVENTI AUTORITA' COMPETENTE                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Art. 688 c.p. - Ubriachezza.</b><br/>In un luogo pubblico o aperto al pubblico, veniva colto in stato di manifesta ubriachezza</p>                                                                                  | <p>Da € 51,00<br/>A € 309,00</p> | <p><b>€ 102,00</b></p> | <p><b>Stato</b><br/>Se la sanzione viene introitata dallo "Stato", la stessa va versata con il "Modello F23" all'Agenzia delle Entrate.<br/><b>Prefetto</b><br/>"Autorità competente a ricevere il rapporto e opposizione da parte del trasgressore/obbligato</p> |
| <p><b>Art. 687 c.p. - Consumo di bevande alcoliche in tempo di vendita non consentita.</b><br/>° Acquistava o consumava, in un esercizio pubblico, bevande alcoliche fuori del tempo in cui ne è permessa la vendita.</p> | <p>Fino<br/>A € 51,00</p>        | <p><b>€ 17,00</b></p>  | <p><b>Stato</b><br/>Se la sanzione viene introitata dallo "Stato", la stessa va versata con il "Modello F23" all'Agenzia delle Entrate.<br/><b>Prefetto</b><br/>"Autorità competente a ricevere il rapporto e opposizione da parte del trasgressore/obbligato</p> |

# SOMMINISTRAZIONE E VENDITA ALCOLICI AI MINORI

| NORMA VIOLATA E TIPO DI INFRAZIONE                                                                                                                                                                                                                                 | SANZIONE EDITTALE                                                                                                                                                                | P.M.R. | DESTINAZIONE PROVENTI AUTORITA' COMPETENTE    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|
| <p><b>Art. 691.</b><br/><b>Somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza.</b></p>                                                                                                                                              | <p>(Arresto da tre mesi ad un anno)<br/>Art 52/2 c. b) D.lgs 274/00:</p>                                                                                                         |        | <p><b>A.G.</b><br/><b>Giudice di pace</b></p> |
| <p><i>Qualora il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione dall'esercizio</i></p>                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |        |                                               |
| <p><b>Art. 690. Determinazione in altri dello stato di ubriachezza.</b><br/>(Arresto fino a sei mesi o Ammenda da € 30 ad € 309).<br/><br/><b>In un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagionava l'ubriachezza altrui, somministrando bevande alcoliche.</b></p> | <p>Art 52/2 c. c) D.lgs 274/00:<br/>ammenda da 778 a 2.582 euro o permanenza domiciliare da 20 giorni a 45 giorni o la pena del lavoro di pubblica utilità da uno a sei mesi</p> |        | <p><b>A.G.</b><br/><b>Giudice di pace</b></p> |

# Obbligo di identificazione art. 349 cpp

**Durante un controllo di Polizia Stradale gli operatori fermano un veicolo condotto da un extracomunitario che era al telefono durante la guida. Il soggetto fornisce una patente Nigeriana e non ha alcun documento valido per il soggiorno ma ci presenta una tessera della biblioteca. Come procediamo?**



# Obbligo di identificazione art. 349 cpp

**Lo straniero deve esibire due tipi di documenti:**

**1) Documento di identificazione**

**2) Documento attestante la regolarità del soggiorno**

**La mancanza di uno solo di questi documenti è sanzionata penalmente dall'art. 6 c .3 del T.U. dell'immigrazione**

# Obbligo di identificazione art. 349 cpp

Al comma 4 dell'articolo 6 del T.U.  
dell'Immigrazione si prevede:

*«Qualora via sia motivo di dubitare della  
identità personale dello straniero, questo è  
sottoposto a rilievi fotodattiloscopici»*



# Obbligo di identificazione art. 349 cpp

## Art. 349 c. 1 c.p.p.

La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.



# Obbligo di identificazione art. 349 cpp

**Il soggetto va compiutamente identificato, non è possibile contestargli alcun verbale di accertamento (per esempio la violazione di cui all'art. 173 c.d.s.) prima di aver effettuato tutte le procedure identificative**



# Obbligo di identificazione art. 349 cpp

- Si accompagna il soggetto presso il Comando e si redige apposito verbale
- Dell'accompagnamento si notizia il magistrato di turno
- Si eseguono direttamente o attraverso le altre forze di Polizia gli accertamenti dattiloscopici, fotografici e antropometrici con inserimento dei relativi cartellini nella banca dati AFIS

# Obbligo di identificazione art. 349 cpp

- **I risultati dell'AFIS (identificazioni e ALIAS) andranno sviluppati attraverso lo SDI**
- **Se non emergono rintracci e non vi è possibilità attraverso il competente settore della Polizia di Stato di procedere con una espulsione (in caso di clandestino) sia diretta che documentale si formalizza un invito a presentarsi (650 c.p.) per regolarizzare la propria posizione**
- **Ora si può procedere alla contestazione delle violazioni amministrative**



# Obbligo di identificazione art. 349 cpp

**In caso di prolungamento del  
fermo oltre le 12 ore si deve  
richiedere l'autorizzazione del  
Magistrato?**

# Il furto semplice e aggravato

Durante un servizio di prossimità venite fermati da un cittadino che vi indica un uomo, già fermato da alcuni passanti, che a suo dire gli ha rubato il telefonino. Come agite?



# Il furto semplice e aggravato

## Artt. 624 e 625 c.p

La prima cosa naturalmente è capire se effettivamente il fermato ha compiuto il furto, quindi, con il massimo rispetto per la dignità della persona e con il presupposto dell'innocenza fino a prova contraria, si chiede allo stesso se ha qualcosa da consegnare e, in caso contrario si deve procedere a perquisizione secondo le modalità di legge. Si può agire anche in modo non ortodosso per esempio facendo suonare il telefonino per capire se è addosso al sospettato.



# Il furto semplice e aggravato artt.i 624 e 625 c.p

Una volta accertato il reato se ne devono verificare le modalità per capirne la tipologia:

Vi è una enorme differenza a livello di procedure tra furto semplice, furto aggravato e rapina



# Il furto semplice

## Art. 624 c.p

**Il telefonino era stato appoggiato dal derubato sul cofano dell'auto, il ladro, passando di lì, lo ha preso e si è allontanato.**

E' un furto semplice, se di particolare tenuità, procedibile a querela del derubato. Se il derubato dichiara a SIT di voler fare querela si procede con la denuncia a piede libero, se dichiara di non voler fare querela si procede con semplice annotazione.

Della perquisizione va fatto verbale e il telefonino va restituito con apposito verbale

# Il furto aggravato

## Artt. 624 e 625 c.p

**Il telefonino era nella tasca del derubato, il ladro, passando di lì, lo ha sfilato senza rompere la tasca e si è allontanato.**

E' un furto aggravato, procedibile d'ufficio. E' previsto l'arresto facoltativo in flagranza (facoltà dell'agente di P.G.) soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.





# Il furto aggravato Artt. 624 e 625 c.p

Il telefonino era nella macchina del derubato, il ladro, passando di lì, ha rotto il vetro e lo ha preso allontanandosi.

E' un furto aggravato, procedibile d'ufficio. E' previsto l'arresto facoltativo in flagranza (facoltà dell'agente di P.G. secondo i dettami dell'art. 380 c. 4 c.p.p.), in caso di danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero l'arresto obbligatorio.



# La rapina Art. 628 c.p

**Il telefonino era in mano del derubato, il ladro, dopo aver picchiato il malcapitato, si impossessa del telefonino allontanandosi.  
E' una rapina impropria, procedibile d'ufficio e l'arresto è obbligatorio**



# Arresto facoltativo art. 381 c.p.p.

Se l'arresto previsto è facoltativo può procedere la Polizia Giudiziaria in flagranza di reato se almeno una o entrambe le seguenti condizioni si verificano:

- Gravità del fatto
- Pericolosità del reo (desunta dalla personalità o dalle circostanze del fatto)



# Arresto obbligatorio art. 380 c.p.p.

**Se l'arresto previsto è obbligatorio  
procede la Polizia Giudiziaria in  
Flagranza di reato**



## **Stato di flagranza art. 382 c.p.p.**

**E' in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.**

## **Stato di flagranza art. 382 c.p.p.**

**Nella omissione di soccorso conseguente a sinistro stradale e nei reati legati alle manifestazioni sportive lo stato di flagranza dura fino alla permanenza del reato ossia finchè vi è la continuità d'indagine**



# Arresto obblighi della PG

- **Obbligo di avvertire il magistrato**
- **Obbligo di avvertire l'arrestato della facoltà di nominare un difensore di fiducia ovvero di nominargliene uno d'ufficio che devono comunque essere immediatamente informati dell'arresto**
- **Con il consenso dell'arrestato la P.G. avverte un familiare o una persona di fiducia dell'avvenuto arresto**

# Arresto obblighi della PG

**La P.G., salvo i casi previsti dall'art. 558 c.4 bis, pone l'arrestato a disposizione del PM non oltre le 24 h mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito**

# CUSTODIA DI PERSONA

**La custodia di persona  
fermata o arrestata**



# **CUSTODIA DI PERSONA**

**La custodia della persona  
fermata o arrestata deve  
avvenire secondo le seguenti  
modalità:**

# CUSTODIA DI PERSONA

- ❑ **Rispetto della dignità e dei diritti dell'innocente presunto colpevole:**
- ❑ **“E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà” Articolo 13 comma 4 Costituzione**
- ❑ **“Devono essere salvaguardati i diritti delle persone il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto” Articolo 277 C.P.P.**



# CUSTODIA DI PERSONA

## Tutela della vita:

- × **Attento controllo visivo**
- × **In caso di evidenti segni di squilibrio ed in attesa di visita medica/psichiatrica privarlo dei capi di abbigliamento che potrebbero essere utilizzati a scopi auto/eterolesionistici**



# CUSTODIA DI PERSONA

## Prevenzione e contrasto alle evasioni

Controllare attentamente, prima di ospitare il custodito, il locale dove verrà rinchiuso evitando di lasciare a disposizione oggetti pericolosi per l'incolumità del soggetto e degli operatori

Lasciare in suo possesso solo lo stretto indispensabile: mai armi, telefoni, accendini, ecc.

La stanza dei fermati deve essere arredata con mobili essenziali e non spostabile

Essere sempre almeno in due ogni volta che si entra: uno deve sempre restare fuori

Attese le evidenti esigenze cautelari è necessario che non siano consentiti colloqui con altre persone se non previa autorizzazione del P.M.



# CUSTODIA DI PERSONA

## Articolo 387 C.P.

**Chiunque, preposto per ragioni del suo ufficio alla custodia anche temporanea di persona arrestata o detenuta per un reato, ne cagiona per colpa la evasione, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da € 103 a € 1032**

## ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONA ARRESTATATA A BORDO DEL VEICOLO DI SERVIZIO

**La traduzione presso il Tribunale  
o presso la Casa Circondariale  
della persona fermata/arrestata**



## ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONA ARRESTATATA A BORDO DEL VEICOLO DI SERVIZIO

**Devono essere adottate tutte le cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità nonché per evitare inutili disagi**

**Art. 114, comma 6 bis, c.p.p.: è vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata di libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso delle manette ai polsi o ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta. Il pubblico ufficiale che consente la violazione di tale disposto incorre nelle sanzioni disciplinari di cui all'art 16 dis. Att.**

## ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONA ARRESTATATA A BORDO DEL VEICOLO DI SERVIZIO

**La legge 31 dicembre 1996 n. 675 prevede il diritto alla riservatezza. Il garante per la protezione dei dati personali, con informativa del 2 luglio 1997, a salvaguardia della dignità e della riservatezza delle persone indagate/imputate ha richiamato l'attenzione sull'uso delle manette e sulla diffusione di foto segnaletiche ammessa solo per ragioni di sicurezza pubblica e di giustizia. La violazione di tali disposizioni può comportare l'obbligo a risarcire il danno ex art. 2050 cod. civ (art 35 e 36 L. 675/96)**

**L'uso delle manette è obbligatorio quando lo richiedono la pericolosità del soggetto o il pericolo di fuga o circostanze di ambiente che rendono difficile la traduzione In tutti gli altri casi è vietato.**

## ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONA ARRESTATATA A BORDO DEL VEICOLO DI SERVIZIO

# TRADUZIONE A MEZZO AUTOVEICOLI





## ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONA ARRESTATATA A BORDO DEL VEICOLO DI SERVIZIO

- **La situazione ottimale prevede l'impiego di tre autovetture (in questo caso gli uomini di scorta sono 6 di cui almeno uno è un ufficiale)**
- **Una fa da apripista e favorisce le manovre delle altre**
- **Una chiude il convoglio: evita lo speronamento o l'affiancamento di altre autovetture**
- **Una, prende posizione tra le due ed ospita il fermato o arrestato**
- **Se si prevede l'impiego di due sole autovetture quella di scorta farà da apripista**
- **All'ufficiale preposto dell'istituto penitenziario dovrà essere consegnata copia del verbale di fermo/arresto e biglietto di consegna**

## TECNICHE DI PERQUISIZIONE PERSONALE LOCALE E VEICOLARE

# Perquisizioni personali e veicolari

## Premesse

La perquisizione è una operazione di polizia volta alla ricerca minuziosa di cose o persone.





## **TECNICHE DI PERQUISIZIONE PERSONALE LOCALE E VEICOLARE**

**Attraverso la perquisizione gli ufficiali di P.G., sussistendo presupposti di necessità e urgenza, procedono alla ricerca materiale di persona da fermare, arrestare o catturare per gravi reati ovvero alla ricerca del corpo di reato o di cose pertinenti al reato, nei luoghi ove fondatamente le ritengono occultate, o sulla persona di chi fondatamente ritengono che le occulti.**

# TECNICHE DI PERQUISIZIONE PERSONALE LOCALE E VEICOLARE



La perquisizione ha rilevanti implicazioni inerenti l'alto grado di pericolosità per l'operatore, la limitazione della libertà personale sul perquisendo e gli effetti psicologici sulle persone che la subiscono

## TECNICHE DI PERQUISIZIONE PERSONALE LOCALE E VEICOLARE

L' articolo 13 della Costituzione Italiana recita: “**La libertà personale è inviolabile.** Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.....”.



## La perquisizione personale: modalità di esecuzione



# TECNICHE DI PERQUISIZIONE PERSONALE LOCALE E VEICOLARE

E' la ricerca sul corpo di una persona o sugli oggetti che essa indossa o porta con se, del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato che si sospettano ivi occultate.



# TECNICHE DI PERQUISIZIONE PERSONALE LOCALE E VEICOLARE

Si differenzia dall'ispezione personale la quale si limita a documentare l'oggetto della percezione (semplice osservazione e documentazione di cose e luoghi), mentre la perquisizione mira al reperimento di cose da acquisire al procedimento penale.



# TECNICHE DI PERQUISIZIONE PERSONALE LOCALE E VEICOLARE

- L'ufficiale di P.G. può, ma non deve, invitare la parte a consegnare una determinata cosa ricercata.
- Può essere eseguita anche in tempo di notte (prima delle ore 07,00 e dopo le ore 20,00)

# TECNICHE DI PERQUISIZIONE PERSONALE LOCALE E VEICOLARE

L'interessato è avvisato della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia purchè questa sia prontamente reperibile e idonea



## TECNICHE DI PERQUISIZIONE PERSONALE LOCALE E VEICOLARE

**E' eseguita nel rispetto della dignità; è quindi opportuno procedere separatamente alla perquisizione di più persone e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto; vi procede persona dello stesso sesso di quella che vi è sottoposta, salvo i casi di impossibilità o di urgenza assoluta o quelli in cui la perquisizione è fatta eseguire da persona esercente la professione sanitaria.**



# TECNICHE DI PERQUISIZIONE PERSONALE LOCALE E VEICOLARE

Le cose rinvenute a seguito di perquisizione sono sottoposte a sequestro e custodite secondo quanto prescrivono gli articoli 259 e 260 C.P.P.



**OGGETTI RINVENUTI**

## TECNICHE DI PERQUISIZIONE PERSONALE LOCALE E VEICOLARE

L'ufficiale di P.G. comunica alla C.R.O. tutti i dati salienti prima di interagire e procedere nei confronti del/dei soggetti da perquisire. Ciò permetterà a priori, di avere notizie utili sul soggetto, quale eventuali pregiudizi penali e/o precedenti di polizia a carico, consentendo alla stessa P.G. di operare essendo in possesso di preliminari ed essenziali informazioni sulla/sulle persone interessate.

# TECNICHE DI PERQUISIZIONE PERSONALE LOCALE E VEICOLARE

- **La perquisizione personale si estenderà anche all'eventuale veicolo;**
- **La perquisizione personale precede sempre quella veicolare**



**Esistono 4 tipologie di  
perquisizione  
previste da Leggi Speciali:**

- ① **Articolo 41 TULPS** (solo locale, alla ricerca di armi, munizioni o oggetti esplosivi illegalmente detenuti)
- ② **Articolo 4 L. 152/75** (solo personale, sul posto, alla ricerca di armi, esplosivi e strumenti di effrazione)
- ③ **Articolo 103 D.P.R. 309/90** (personale e locale alla ricerca di sostanze stupefacenti)
- ④ **Legge 256/92** (locale, di edifici o blocchi di edifici, alla ricerca di armi o latitanti mafiosi particolarmente pericolosi)

## Gli atti obbligatori

- ① Verbale di perquisizione personale, veicolare, locale o domiciliare
- ② Verbale di sequestro del corpo del reato o delle cose ad esso pertinenti
- ③ Verbale di identificazione, nomina del difensore e elezione di domicilio
- ④ Annotazione di P.G.
- ⑤ Informativa di reato



# L'A.S.O. E IL T.S.O.

ASO E TSO SONO L'ULTIMA RATIO,  
ESSENDO

**“ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI  
SANITARI DI NORMA VOLONTARI”**  
(ARTICOLO 33 L. 180/1978).



# L'A.S.O. E IL T.S.O.

Possono essere disposti all'autorità sanitaria nei casi previsti dalla legge n.833 del '78, secondo i principi di cui all'art. 32 della Costituzione, “nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura”.

Le ordinanze di ASO e TSO costituiscono un atto sanitario, oltre che amministrativo, e pertanto la loro esecuzione richiede la presenza contestuale ed attiva del personale sanitario (medici ed infermieri). L'articolo 33 della legge 833/78 (riforma sanitaria) recita che i TSO e gli ASO “sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove necessari la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate”.

# L'ASO. E IL T.S.O.

## ASO (Accertamento Sanitario Obbligatorio)

Consiste in una visita medica, operata dal medico, e si applica esclusivamente quando un comportamento segnalato fa sospettare al medico di essere in presenza di un disturbo psicopatologico rilevante e questo dubbio fondato non può essere accertato perché il cittadino si sottrae a un esame medico diretto.

L'ASO non può essere effettuato in condizioni di degenza ospedaliera, non essendo previste, per questo istituto, tutela giurisdizionali.

In seguito alla **proposta del medico, il Sindaco emette ordinanza motivata**: tale ordinanza consente l'esecuzione dell'ASO.

Nell'ordinanza del Sindaco deve essere specificato dove si intende effettuare l'ASO (ambulatorio, domicilio del paziente, pronto soccorso di ospedale civile ove sia presente o attivabile una consulenza psichiatrica).

Terminato l'intervento, copia degli atti in originale va conservata e protocollata.



# L'A.S.O. E IL T.S.O.

## TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio)

Il **TSO in regime extraospedaliero** va effettuato quando il medico proponente riscontra nel paziente alterazioni psichiche tali da richiedere “urgenti” interventi terapeutici, quando gli stessi non sono accettati dall’infermo (**art.34, L. 833**) e quando esistono le condizioni e le circostanze che consentono di adottare in modo tempestivo idonee misure sanitarie extraospedaliere.

La durata dell’ordinanza di TSO extraospedaliero è fissata in sette giorni, eventualmente rinnovabili e revocabili.

In seguito alla **proposta del medico il Sindaco emette ordinanza motivata**: tale ordinanza consente l’esecuzione del TSO in regime extraospedaliero.

Copia degli atti in originale va conservata e protocollata.

# L'A.S.O. E IL T.S.O.

**Il TSO in regime ospedaliero si rende indispensabile quando, oltre alle alterazioni fisiche tali da richiedere urgenti interventi che vengono rifiutati, non sussistono le condizioni e le circostanze che consentono di adottare tempestive ed idonee misure extraospedaliere.**



# L'A.S.O. E IL T.S.O.

In seguito alla **proposta del medico ed alla successiva convalida di un medico del Servizio Nazionale** (quali ad esempio, possono essere i medici dei distretti, dei Servizi di Guardia Medica, dei Servizi Psichiatrici Territoriali, ecc.), **il Sindaco emette ordinanza motivata:** tale ordinanza consente l'esecuzione del TSO in regime ospedaliero.

L'ordinanza del Sindaco che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, **deve essere emanata entro 48 ore dalla convalida del medico del servizio nazionale** di cui all'articolo 34 della legge n. 833.

Il TSO ospedaliero può essere attuato esclusivamente presso i **Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC).**



# L'A.S.O. E IL T.S.O.

I provvedimenti obbligatori possono essere di due tipi:

- per patologie psichiatriche
- per patologie non psichiatriche



# L'A.S.O. E IL T.S.O.

## Le modalità di esecuzione



# L'A.S.O. E IL T.S.O.

Il primo compito della Polizia municipale in funzione amministrativa è quello di vigilare sulla corretta esecuzione del provvedimento attraverso:

- 1) la presenza all'esecuzione dello stesso.
- 2) garantire il rispetto della persona , fisicamente e moralmente, secondo quanto stabilito dall' art.32 comma 2 della Costituzione.



# L'A.S.O. E IL T.S.O.

L'eventuale utilizzo della funzione coercitiva è obbligatoria quando il soggetto sottoposto all'accertamento ponga in essere uno dei seguenti comportamenti:

- 1) resistenza attiva o passiva all'accompagnamento presso la struttura, manifestata prima e durante il trasporto;
- 2) tentativo di fuga , di barricarsi presso la propria residenza per sottrarsi all'accertamento;
- 3) minaccia o aggressione fisica verso il personale intervenuto, sia sanitario che di polizia municipale, o verso altre persone presenti all'esecuzione dell'ordinanza,
- 4) tentativo di danneggiare cose proprie o altrui;
- 5) minacce di autolesionismo.

# L'A.S.O. E IL T.S.O.

L'eventuale uso di mezzi di coercizione fisica dovrà sempre essere proporzionato alla situazione.



L'uso delle manette è consentito quando lo richiedono la pericolosità del soggetto (pericolo grave per se stesso o per gli altri) o circostanze di ambiente che rendono difficile l'eventuale trasporto. In tutti gli altri casi è vietato.

# L'A.S.O. E IL T.S.O.

Se nel dare esecuzione all'ordinanza, nonostante ogni attenzione, per le reazioni inconsulte dell'ammalato, questi si procura o subisce delle lesioni, nessun addebito può essere mosso al personale operante, sia esso infermieristico o appartenente alla Polizia Municipale, perché si è operato nell'adempimento di un dovere (articolo 51 C.P.)



# L'A.S.O. E IL T.S.O.

## In caso di TSO ospedaliero: (procedura in uso al comando PM di Parma)

- Il trasporto del paziente è a carico della struttura sanitaria e deve avvenire tramite autambulanza, in modo che il paziente non possa in nessun modo intervenire con la condotta di guida del conducente. Se necessario per la sicurezza del paziente o degli operatori, uno o più agenti possono accompagnare lo stesso paziente in ambulanza unitamente agli operatori sanitari.
- Dopo l' avvenuta consegna del paziente unitamente a copia dei documenti (ordinanza Sindacale e certificato medico di proposta e convalida) al responsabile della struttura sanitaria, si procede alla consegna dei documenti in originale alla C.R.O., che inoltra la comunicazione all'ufficio messi via Fax del TSO effettuato, al fine di attivare le procedure di competenza del predetto ufficio.
- Copia degli atti viene trattenuta dalla C.R.O. e protocollata.

# L'A.S.O. E IL T.S.O.

## Imprevisti

Nei confronti dei minori possono verificarsi situazioni peculiari quali:

- minore bisognoso di cure urgenti, consenziente ad esse, ma i genitori risultano contrari all'intervento proposto dal Sanitario;
- minore bisognoso di cure urgenti, non consenziente, ma con i genitori favorevoli all'intervento.

# L'A.S.O. E IL T.S.O.

In questi casi il TSO va sempre formalizzato, specificando dettagliatamente la motivazione, con lo scopo di coinvolgere comunque il Giudice Tutelare che oltre a garantire un paziente sottoposto a restrizione della libertà personale, garantisce il minore in una situazione in cui, quasi sempre, si associano il disagio psichico interiore e problematiche di tipo familiare.



# L'A.S.O. E IL T.S.O.

## ANCHE IL TSO È DIVENTATO PIÙ DIFFICOLTOSO

A partire dagli anni novanta, si è assistito ad una evoluzione del mercato della droga in diversi paesi nel mondo, con la comparsa delle "designer drugs", le droghe sintetiche. Nonostante le droghe tradizionali siano ancora le più diffuse, negli ultimi anni sono comparse più di 100 nuove droghe di sintesi. Spesso queste droghe sono risultate responsabili di intossicazioni e di squilibri psichici i cui effetti incidono in modo consistente sul numero di Trattamenti Sanitari Obbligatoriosi

## Art. 54. C.P. Stato di necessità.

**Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.**

# L'A.S.O. E IL T.S.O.

## **Art. 54. C.P. Stato di necessità.**

**L'applicazione e l'interpretazione dello stato di necessità è profondamente differente tra gli operatori sanitari e la Polizia Locale**



**Può essere necessario, in particolari situazioni, l'intervento dei Vigili del Fuoco:**

- ① Il paziente non apre la porta e si è barricato in casa: in caso di sfondamento di porte o serrature è opportuno, al fine di evitare responsabilità per eventuali ipotesi di furto nell'abitazione del malato, affidare quest'ultima a familiari o altre persone disposte ad assumersi la custodia.**
- ② Quando il malato si rifugi in un punto alto (un tetto, un albero, un cornicione, etc.) dal quale potrebbe cadere provocandosi gravi danni.**
- ③ Quando il malato appicchi il fuoco a piante, mobili o altri oggetti**

# L'A.S.O. E IL T.S.O.



## Tutele giurisdizionali

# L'A.S.O. E IL T.S.O.

- ✘ Quando l'ordinanza dispone il T.S.O. in condizioni di degenza ospedaliera, questa deve essere notificata, con gli originali dei certificati medici, entro 48 ore dal ricovero, al Giudice Tutelare competente per territorio. La notifica è effettuata dall'ufficio messi del Comune.
- ✘ Nelle successive 48 ore il giudice Tutelare deve decidere, con decreto motivato, sulla convalida dell'ordinanza emessa dal sindaco. Il Giudice adotta "i provvedimenti urgenti che possono essere necessari per preservare ed amministrare il patrimonio dell'infermo".
- ✘ ASO e TSO "devono essere accompagnate da iniziative volte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato.....nel corso del provvedimento obbligatorio, l'infermo ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.....chiunque può rivolgere al Sindaco richiesta di revoca o modifica del provvedimento". (articolo 33 della legge 833/78)
- ✘ Sulla richiesta di revoca o di modifica il Sindaco ha tempo 10 giorni per decidere in un senso o in un altro.



## Altre competenze dell'ufficio messi:

- ⊙ Se il provvedimento di T.S.O. è disposto dal Sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell'infermo, ne va data comunicazione al Sindaco di quest'ultimo comune, nonché al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune di residenza.
- ⊙ Se il provvedimento è adottato nei confronti di un minore, dovrà essere notificato ad un genitore o esercente la potestà e comunicato contestualmente al Tribunale per i minorenni territorialmente competente.
- ⊙ Se il provvedimento è adottato nei confronti di cittadini stranieri ne va data comunicazione al Ministero dell'Interno e al consolato competente tramite la Prefettura.

**Il TSO in regime ospedaliero ha durata di 7 giorni:**

- **entro tale lasso di tempo il Sanitario responsabile del servizio in cui è ricoverato il paziente deve comunicare al Sindaco che ha emesso il provvedimento: Il prolungamento della degenza in regime di TSO oltre il 7° giorno (indicandone la presumibile durata)**
- **La cessazione del TSO, mentre la degenza continua in condizioni di ricovero volontario;**
- **La dimissione del ricoverato**

# L'A.S.O. E IL T.S.O.

**Infine il Responsabile Sanitario può comunicare al Sindaco anche la cessazione del provvedimento obbligatorio prima della scadenza degli iniziali 7 giorni.**

**Nel caso di prolungamento della degenza oltre il 7° giorno, il Sindaco emetterà nuova ordinanza che dovrà ricevere ulteriore convalida dal Giudice Tutelare.**



## **CORSO DI PROCEDURE OPERATIVE PER LA POLIZIA LOCALE**

*Grazie per l'attenzione  
Isp. Massimo Marchinetti*